

COMITATO UNITARIO PER LA RICOSTRUZIONE

VERBALE INTESA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE COMUNE DI FABBRICO

Verbale della seduta CUR del 26 maggio 2014

Ordine del giorno: Comune di Fabbrico (RE) - Intesa unica al Piano della Ricostruzione adottato con DCC n. 59 del 21/12/2013 e presentato ai sensi degli articoli 12 e 13 della L. R. n. 16 del 2012.

L'anno 2014 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 10,00 presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, via Guido da Castello 13, Reggio Emilia;

Vista la L.R. n. 16 del 2012 e s.m. e i., recante "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012";

Vista la L.R. n. 20 del 2000 e s.m. e i.;

Dato atto che:

- la Giunta regionale con deliberazione del 2 agosto 2013, n. 1107, ha istituito il Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR) ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 16 del 2012, e, con lo stesso provvedimento, ha stabilito le Norme per il funzionamento del CUR;
- il CUR opera con le finalità di accelerare la tempistica, conseguire la semplificazione dei procedimenti, garantendo l'uniformità nell'esame dei piani presentati dai Comuni interessati e l'omogeneità nell'applicazione delle disposizioni di legge e delle Norme di funzionamento;
- il CUR, in attuazione dell'art. 13, comma 5, della L. R. n. 16 del 2009, provvede a rilasciare l'Intesa unica, sostitutiva delle riserve, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla legislazione vigente per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi;

Preso atto che, a seguito delle indicazioni date dalle Norme di funzionamento del CUR sopra citate, le Amministrazioni provinciali interessate hanno individuato e nominato i propri rappresentanti all'interno del CUR;

Ritenuto pertanto che il CUR è legittimato ad operare e a svolgere le attività istituzionali fissate dalla legge regionale n. 16 del 2012;

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6049
fax 051.527.6895

Email: urbapae@regione.emilia-romagna.it
PEC: urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ / INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.
Classif. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vista l'adozione da parte del Comune di Fabbrico del Piano della Ricostruzione, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. R. n. 16 del 2012, assunto agli atti del Servizio regionale competente in data 10/01/2014 prot.PG/2014/0005146;

Vista la documentazione integrativa richiesta in data 13/02/2014 con prot. PG/2014/0040858 e pervenuta in data 05/05/2014 con prot. PG/2014/0187111;

Preso atto che il Piano in oggetto è stato depositato presso la Segreteria Generale del Comune e che del deposito si è provveduto a dare notizia mediante pubblicazione sul BURER del 15/01/2014;

Considerato che nel termine di deposito non sono pervenute osservazioni;

Dato atto, quindi, che il Piano della ricostruzione adottato dal Comune di Fabbrico è completo delle atti tecnici e amministrativi che li costituiscono e pertanto, in applicazione della L. R. n. 16 del 2009 e delle Norme per il funzionamento del CUR, può essere oggetto di esame da parte del CUR ai fini del rilascio dell'Intesa unica ai sensi dell'art. 13, comma 5, della stessa L. R. n. 16 del 2009;

Premesso che:

- il vigente PSC del Comune di Fabbrico è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/05/2003 e variato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02/02/2004;
- il vigente RUE del Comune di Fabbrico è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/05/2003 e variato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2009;
- il vigente POC del Comune di Fabbrico è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/09/2004.

Vista la convocazione alla seduta odierna inviata in data 15/05/2014, prot. PG/2014/0209999 al Comune di Fabbrico, alla Provincia di Reggio Emilia; all'Azienda U.S.L. Reggio Emilia – Distretto Area Territoriale Reggio Nord, all'ARPA Reggio Emilia, al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna;

Sono presenti:

Nome	Qualifica	Delega
Roberto Gabrielli	Presidente	DGR n. 1107 del 2 agosto 2013
Anna Campeol	Provincia di Reggio Emilia	DGP n. 222 del 17 settembre 2013
Raffaele Crespi	Comune di Fabbrico	DCC n. 59 del 21 dicembre 2013

Sono inoltre presenti:

Nome	Qualifica	Delega
Elisabetta Pepe	Rappresentante Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna	Delega a firma del Direttore Carla Di Francesco assunta agli atti con PG/2014/0218420 del 23/05/2014

Alla seduta partecipano inoltre:

- Gianluca Fantini in qualità di verbalizzante;
- Barbara Nerozzi, Gianluca Fantini in qualità di componenti della struttura tecnico operativa regionale (art.3 delle Norme di funzionamento del CUR e determinazione del DG n. 9959 del 12/8/2013);
- Renzo Pavignani, Elena Pastorini e Giusi Vetrone Provincia di Reggio Emilia;
- Mario Casarini tecnico incaricato Comune di Fabbrico.

Alle ore 10.15 il Presidente del CUR, verificata la presenza di tutti i componenti di diritto, apre la seduta.

Viene data la parola al rappresentante del Comune di Fabbrico per la presentazione della proposta di Piano come integrata.

Sinteticamente il Piano produce effetti di variante al PSC e al RUE e tratta, in particolare:

- la revisione dei vincoli per consentire, in particolare agli edifici danneggiati dal terremoto, la possibilità di procedere a demolizione e successiva fedele ricostruzione.
Si permette la possibilità di operare per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia semplice o con vincolo parziale, la demolizione con successiva ricostruzione qualora ne ricorrano le *“condizioni di fattibilità tecnica”* che sono definite dal Piano della Ricostruzione (centro storico, ambiti urbani consolidati, ambiti agricoli).
Si inseriscono inoltre 3 schede progettuali che costituiscono variante al RUE prevedendo l'attuazione dell'intervento tramite demolizione e successiva ricostruzione totale o parziale o la riduzione dei volumi con criteri coerenti con i principi generali di tutela paesaggistica della zona agricola in cui si collocano (Insediamento Rurale n. 42 - Via Berzella 11- intervento in corso di conclusione; Insediamento Rurale n. 134- Via Bonifica, 3; Insediamento Rurale n. 140- Via Barbanta 13);
- misure premiali al recupero degli edifici vincolati dalla pianificazione comunale danneggiati con esito di danno “E” che non percepiscono per intero il contributo (in particolare art.6 - esenzione imposte; esenzione contributo costruzione);
- misure per favorire la ripresa delle attività produttive (in particolare art.10 - riduzione indice di permeabilità; possibilità di installare strutture leggere nei fabbricati industriali e hangar per gli imprenditori agricoli);
- modifiche normative e misure premiali alla vigente pianificazione sia per edifici danneggiati sia per tutti gli edifici del territorio comunale (in particolare Capo VI e art. 12 - riduzione dei limiti di appoderamento per le nuove costruzioni di annessi agricoli; gratuità dei cambi d'uso; eliminazione del vincolo d'uso a residenza dei locali del centro storico; aumento del numero di alloggi concessi nel recupero degli edifici in territorio rurale);
- adeguamento delle definizioni degli interventi edilizi alla LR 15/2013.

Il Piano, a seguito di richiesta di integrazione, viene perfezionato procedendo alla definizione della pericolosità sismica sviluppata mediante la realizzazione delle carte di approfondimento sismico di primo livello per l'individuazione degli ambiti suscettibili di effetti locali in caso di sollecitazione sismica con valutazione, con metodo semplificato degli affetti correlati allo scuotimento sismico atteso al suolo, sulla base delle indicazioni contenute nella sopracitata, DAL 112/2007 ed ai principali degli "I.C.M.S." (2008).

Le analisi di pericolosità sismica sono state sviluppate in base a rilevamenti e prospezioni direttamente effettuate che hanno integrato ed approfondito indagini precedentemente eseguite nel contesto degli studi del PSC di Fabbrico (Centrogeo 2002) e P.T.C.P. di Reggio Emilia, relativamente alla cartografia per la riduzione del rischio sismico: Carta Degli Effetti Attesi.

Il Comune a conclusione dichiara che non sussistono impatti ambientali significativi e come riportato nel Piano attesta di rientrare nei casi di esclusione della procedura di Valsat di cui al comma 5 art. 5 l.r. 20/2000 smi.

In merito alla riduzione dell'indice ambientale di permeabilità dei terreni si dichiara che viene compensato da sistemi di rilancio e/o stoccaggio delle acque meteoriche, e quindi nessuna delle modifiche proposte alla vigente pianificazione comporta impatti significativi sull'ambiente.

Viene infine dato atto che il Comune di Fabbrico ha reso disponibile il Piano adottato e le relative integrazioni agli Enti sopra citati e invitati alla presente seduta del CUR.

Ad oggi è pervenuto, da parte degli Enti coinvolti ed invitati a partecipare, solo il parere di ARPA a firma del Dirigente responsabile dell'Area di Sistemi Ambientali, dott.ssa Maria Angela Pellacani, assunto agli atti con prot. n. PG/2014/0215537 del 21/05/2014 allegato al presente verbale come parte sostanziale e integrante.

Non essendo presente il rappresentante di ARPA si dà lettura del parere favorevole con la seguente osservazione di carattere generale:

- con riferimento all'art. 10 punto 1 delle Norme di Piano, "*Misure generali per favorire la ripresa delle attività produttive*", in relazione al parere ARPA per il recapito delle acque meteoriche derivanti dalla formazione di nuovi piazzali, si precisa che tale parere si ritiene necessario solamente se su tali superfici sono previste lavorazioni o stoccaggio di materiali/scarti, in seguito ai quali vi sia la possibilità che le acque di prima pioggia possano compromettere la qualità dei corpi idrici ricettori. In caso contrario si ritiene sufficiente il parere dell'ente gestore la rete idraulica di scolo o della rete fognaria.

Nel parere si precisa inoltre che, in merito alla procedura di valutazione ambientale, in considerazione degli impatti del tutto trascurabili sulle principali matrici ambientali, possano esserci le condizioni per una sua esclusione ai sensi del comma 5 art.5 della L.R. 20/2000.

Con riferimento a quanto presentato e integrato, si apre la discussione in particolare in merito alle seguenti questioni:

- Il Piano della Ricostruzione contiene misure derogatorie e premiali non sempre riconducibili agli obiettivi della legge regionale né alle esigenze della ricostruzione post terremoto. Gli elaborati risultano poco chiari generando incertezze riguardo all'applicazione delle deroghe, che appaiono riferite a tutto il territorio comunale. A tal riguardo si ricorda che la LR

16/2012 ha come riferimento esclusivamente il patrimonio edilizio e le attività danneggiate dal sisma. Si ritiene inoltre che tali disposti normativi non siano stati adeguatamente motivati e documentati e si chiede pertanto di ricondurre la casistica degli art. 10 e 12 al solo patrimonio edilizio ed alle attività danneggiate dal sisma, laddove non già indicato.

In particolare in merito alla possibilità (art.12, comma 9), negli interventi di nuova costruzione e o ristrutturazione con o senza cambio d'uso, di conferma delle quote di parcheggi previste dal RUE senza la necessità di accatastamento dei posti auto di pertinenza nelle aree di pertinenza, si chiede di rivedere la norma in quanto appare illegittima.

- All'art.5 si permette la possibilità di operare per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia semplice o con vincolo parziale, la demolizione con successiva ricostruzione qualora ne ricorrano le "condizioni di fattibilità tecnica" che sono definite dal Piano della Ricostruzione. Tale possibilità è concessa a tutti gli edifici del territorio comunale indipendentemente dall'ambito (centro storico, ambiti urbani consolidati, ambiti agricoli) in cui si collocano e dal livello di danneggiamento. Il Comune chiarisce che non ci sono edifici vincolati danneggiati a tal punto che si possa ritenere per legge il vincolo decaduto (crollati, demoliti o periziati) e quindi non sussiste la possibilità di eventuale perdita del contributo. In merito si ritiene che la norma non possa essere applicata a tutto il patrimonio edilizio, in particolare a quello del centro storico, e che comunque, data la completa mancanza di documentazione e motivazione, vada riportata esclusivamente quale disciplina degli edifici danneggiati dal sisma in quanto solo questi sono stati individuati e studiati dal Piano della ricostruzione.
- Ugualmente in merito sia al cambiamento del calcolo per ricavare il numero massimo di alloggi consentiti "per tutte le categorie di intervento previste in zona agricola" (art.9, comma 5) sia alla riduzione dei limiti minimi di appoderamento per la nuova costruzione di annessi agricoli (capo VI Norme transitorie a seguito degli eventi sismici), si ritiene che la norma non sia adeguatamente motivata e documentata né alla luce dei danni prodotti dal sisma, né delle effettive esigenze delle aziende agricole e neppure alla luce di modifiche e cambiamenti del sistema e delle imprese agricole presenti nel territorio del Comune di Fabbrico.
- Alla possibilità del recupero di superfici in 10 anni dall'approvazione del Piano (vedi schede Abaco insediamenti rurali) si ricorda che tale possibilità è applicabile solo in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. 16/2012 e quindi solo per interventi su edifici danneggiati dal sisma, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione unicamente secondo le modalità e i limiti previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.
- Alle modalità di accesso ai contributi per la ricostruzione e, in particolare, alla possibilità (art.10) di cambio di destinazione d'uso e alla possibilità di frazionamento, si segnala comunque la necessità di valutare attentamente se gli interventi proposti siano ammissibili ai contributi per la ricostruzione degli edifici danneggiati ai sensi delle ordinanze sino ad oggi emesse dal Commissario delegato.
- Le definizioni di cui all'art.1 vanno verificate alla luce di quanto stabilito per legge (L.R.16/2012 e L.R. 15/2013) in particolare quella relativa al "rispetto della sagoma e dei volumi" e al "rispetto del sedime originario". In merito alla possibilità di ricostruire edifici crollati o interamente demoliti non vincolati dalla pianificazione anche con modifica di sagoma e dell'area di sedime, ma anche in merito alla possibilità per gli interventi di

ricostruzione dentro le fasce di rispetto stradale di aumentare comunque le distanze dei nuovi manufatti dagli elementi generatori dei vincoli anche senza uscire dalle fasce di rispetto, si ricorda che un fabbricato può essere ricostruito in modifica di sagoma e volume e motivatamente anche - ovvero per migliorare le condizioni ambientali di contesto, per garantire una migliore coerenza con l'assetto della corte aziendale anche secondo quanto contenuto nelle Linee guida paesaggistiche elaborate dalla Regione - discostarsi parzialmente dal sedime originario mantenendo con questo, tuttavia, almeno una parte del sedime ricostruito. Resta inteso che fuori da questo caso l'intervento rientra in quelli di nuova costruzione, con tutto ciò che comporta per quanto riguarda la legittimazione ad intervenire ed i limiti edificatori posti dalla strumentazione urbanistica vigente. Tale disposizione quindi non può essere generalizzata ma applicata ai fabbricati danneggiati danneggiati dal sisma per i quali vale l'obbligo di affrancamento, ovvero a tutti quelli che si dovessero trovare in analoghe condizioni.

- All'art.3 del Piano si dichiara che alla scadenza temporale di validità del Piano, prevista in 5 anni, il Consiglio Comunale potrà prorogarne la durata di applicazione delle norme o dichiararlo decaduto e/o apportare le modifiche necessarie al perseguimento degli obiettivi attesi. In merito si ricorda che il Piano della Ricostruzione è variante agli strumenti urbanistici vigenti, in questo caso PSC e RUE, e come tale la durata e le modalità di variazione seguiranno i procedimenti di legge.

Viene data la parola al rappresentante della Provincia di Reggio Emilia che aggiunge ulteriori considerazioni.

Riguardo alle Norme di attuazione:

- Art. 1 – si riscontra una incongruenza con l'art. 1 della LR 16/2012 laddove si stabilisce la prevalenza delle disposizioni del PdR su ogni previsione incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti o adottati. Tale disposizione, come recita l'art. 1, c. 1 della legge regionale, è da riferirsi ai contenuti della legge stessa e non al piano della ricostruzione. L'art. 3, comma 1 della L.R. 16/2012 sancisce, per contro, che la ricostruzione deve avvenire nel rispetto della disciplina dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti nel territorio. Si chiede di correggere il comma, in conformità con la legge.
- Art. 10 – la realizzazione di interventi di nuova costruzione tramite SCIA è in contrasto con la disciplina edilizia di cui alla LR 15/13 che circoscrive tali possibilità solo a interventi disciplinati da precise disposizioni, da prevedersi negli strumenti urbanistici comunali, sui contenuti piano volumetrici, formali, tipologici e costruttivi.
La LR 16/12 non prevede la possibilità di derogare alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi previsti per ciascuna categoria di intervento fatti salvi gli interventi di cui all'art. 4 comma 1. Si chiede pertanto di riportare nella norma il titolo abilitativo richiesto per legge.
- Sempre all'art. 10 si prevede inoltre la possibilità, per gli imprenditori agricoli, di installare hangar prefabbricati per il ricovero di prodotti e macchinari agricoli e si riducono i limiti minimi di appoderamento per la nuova costruzione di annessi agricoli. Si chiede di limitare tali possibilità alle sole attività effettivamente danneggiate dal sisma che abbiano edifici produttivi inagibili. Per le nuove costruzioni la norma non può limitarsi alla previsione di schermature vegetali, ma dovrà indicare criteri di inserimento nel complesso edificato

secondo i modelli compositivi coerenti con il paesaggio e le preesistenze, prendendo a riferimento le “Linee guida del territorio rurale” e le “Linee guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana” emanate dalla Regione Emilia Romagna e l’Allegato 4 del PTCP della provincia di Reggio Emilia.

- Art. 12 comma 7 – la misura di cui al comma 7, diretta a garantire la domiciliarità di persone non autosufficienti, prevede la possibilità di trasformare, seppur in misura temporanea, locali accessori in locali d’abitazione derogando ai parametri igienico sanitari. Si chiarisce al riguardo che le possibilità derogatorie sono quelle concesse dal permesso di costruire in deroga ai sensi dell’articolo 20 della LR 15/13 in combinato disposto con l’art. 7 ter, comma 2 lettera d) della LR 20/00 e che in ogni caso non sono ammissibili deroghe alle norme igienico sanitarie (DM 5 luglio 1975). Pur condividendo le finalità della misura di cui al comma 7 si chiede di modificare la norma ricorrendo, eventualmente, all’istituto del permesso di costruire in deroga, per le sole deroghe ai parametri e indici urbanistico-edilizia ammesse dall’art. 20 della L.R. 15/13.
- In merito alla possibilità di concedere ai titoli edilizi ed alle convenzioni urbanistiche attuative scadute la proroga della loro efficacia, si ricorda di ricondurre la casistica citata ai soli casi previsti della legislazione vigente in materia.
- Art. 12 comma 11 – nelle aree parzialmente pianificate sono consentiti solo gli interventi di cui all’art. 8 della LR 15/2013, non risultando ammissibile l’ampliamento del 30% degli edifici esistenti. Si chiede pertanto di adeguare la disciplina del PdR ai disposti normativi vigenti.
- Art. 12 comma 12 – tenendo conto degli indici di edificabilità fondiaria già assegnati dallo strumento urbanistico vigente agli ambiti urbani consolidati e alla densità fondiaria già esistente in tali aree, si ritiene di difficile applicazione una misura premiale che preveda un incremento dell’indice di edificabilità fondiaria del 25% a fronte del completo adeguamento sismico dell’edificio. Si chiede all’Amministrazione Comunale di articolare tale disposizione in funzione dei diversi tessuti esistenti, che sono già dotati di indici fondiari significativi.

Riguardo all’Abaco della ricostruzione - insediamenti rurali:

- Insediamento 186 – nonostante l’insediamento sia stato classificato, a seguito di revisione, con categoria di danno “B” e nonostante si tratti di un insediamento con tipologia pienamente riconoscibile si consente il recupero mediante demolizione e fedele ricostruzione se ne ricorrono le condizioni di fattibilità tecnica. Le norme del PdR art. 9 comma 2 ammettono tale categoria di intervento solo per gli edifici con esito della scheda di danno “E”. Trattandosi probabilmente di refuso si chiede di correggere l’elaborato.
- Insediamento 162 e 163 – gli insediamenti ricadono all’interno dell’ampia area di tutela dell’art. 50 di PTCP “Strutture insediative territoriali storiche non urbane”. In particolare l’insediamento 162 San Genesio costituisce proprio l’elemento generatore di tale struttura territoriale. All’interno di queste aree non sono ammessi interventi di nuova edificazione se non nei casi e alle condizioni descritte al comma 6 lettera d) dell’art. 50. Considerata la rilevanza territoriale e storico-architettonica degli edifici si ritiene che l’intervento di ripristino/riparazione/ricostruzione dell’intero insediamento vada studiato in maniera unitaria e condivisa tra proprietà, Comune, Provincia e, qualora espletata la

procedura di seguito indicata, Soprintendenza. Si chiede di specificare in norma tale condizione.

Nel merito la Soprintendenza chiarisce che l'oratorio di San Genesio non risulta tutelato e suggerisce, se la proprietà privata è interessata alla tutela, di procedere attraverso la verifica semplificata straordinaria attivata per il sisma.

Viene inoltre consegnato e illustrato il parere di competenza della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna e, quale contributo conoscitivo, la lista e l'individuazione cartografica degli edifici che nel Comune risultano beni culturali ed edifici ope legis dichiarando che va aggiunto il cimitero.

Il parere e la documentazione prodotta vengono assunti quale allegati parte integrante del presente verbale.

In particolare viene chiesto all'Amministrazione comunale una grande attenzione all'utilizzo del linguaggio contemporaneo in un contesto che risulta consolidato e con un livello di danneggiamento contenuto e quindi di limitare gli interventi sugli edifici al ripristino delle parti danneggiate con elementi totalmente coerenti con le preesistenze.

Viene quindi espresso il parere della Provincia in materia riduzione del rischio sismico recante la compatibilità delle previsioni pianificatore con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 19 del 2008.

Dato il quadro complessivo delle conoscenze sviluppate sul territorio del Comune di Fabbrico, a seguito del confronto tecnico tra Provincia, Comune ed i Servizi regionali competenti, si prende atto delle integrazioni in merito alla riduzione del rischio sismico, in attuazione della DAL 112/2007, oltre che in osservanza della LR 19/2008 e LR 16/2012 e si condivide la proposta presentata ritenendo di conseguenza superate le osservazioni espresse in materia riduzione del rischio sismico.

Contestualmente, il rappresentante della Provincia in qualità di autorità competente, prende atto della dichiarazione del Comune e, anche in base alle valutazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale, condivide l'esclusione del Piano dalla valutazione ambientale ai sensi del comma 5 dell'art.5 della L.R. 20/2000.

A conclusione della discussione si decide in forma collegiale quanto segue:

- il Comune, al fine di poter procedere ad un perfezionamento degli atti che porti a superare le problematiche evidenziate in sede di discussione, richiede al CUR la sospensione dei termini di legge finalizzati alla conclusione del procedimento;
- si fissa l'ulteriore seduta del CUR per il giorno 16 giugno 2014 alle ore 10.00 presso la sede della provincia di Reggio Emilia;
- il presente verbale sarà trasmesso alle amministrazioni convocate, unitamente alla convocazione della prossima seduta, sollecitando gli Enti invitati di cui sopra, che non hanno espresso parere, a produrlo o a partecipare alla seduta in quanto trattasi di parere obbligatorio ai sensi di legge;


- il verbale della presente seduta potrà essere sottoscritto attraverso firma digitale e invio via PEC o, in alternativa, con firma autografa in calce nella prossima seduta.

Conclusa la sottoscrizione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,45.

Letto, approvato e sottoscritto in data ²⁶~~16~~ giugno 2014.

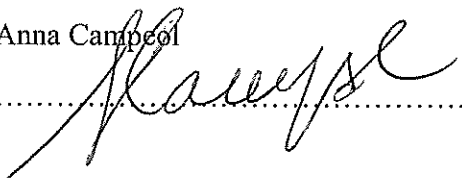
Il Presidente – Rappresentante della Regione Emilia-Romagna

Roberto Gabrielli


.....

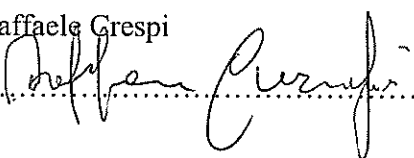
Rappresentante Provincia di Reggio Emilia

Anna Campeol


.....

Rappresentante del Comune di Fabbrico

Raffaele Grespi


.....

Rappresentante Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paisaggistici dell'Emilia Romagna

Elisabetta Pepe

.....

Reggio Emilia, 26 maggio 2014